

TRANSIZIONE 5.0: IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA DELL'INNOVAZIONE DIGITALE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Viene introdotto un nuovo credito di imposta per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025 nell'ambito di progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici

Informativa n.	17/2024
Riferimenti normativi	Art. 38 del D.L. n. 19 del 02/03/2024 pubblicato in GU n. 52 del 02/03/2024 (c.d. Decreto PNRR) Legge n. 232/2016 Legge n. 178/2020



Il D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR), entrato in vigore il 2 marzo 2024, introduce un nuovo credito d'imposta per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025 nell'ambito di progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare del credito di imposta:

- tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa;
- che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
- nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il credito d'imposta non spetta:

- alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa;
- alle imprese in concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Investimenti agevolati

Sono agevolabili gli investimenti (acquisto o leasing) in:

1. beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0») e B (beni immateriali come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0») della Legge n. 232/2016;
2. interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
3. a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Rientrano tra i beni di cui all'allegato B, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

- a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell'ambito dei progetti di innovazione sopra evidenziati, che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

- a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta; per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici sono ammessi solo quelli inseriti nel registro ENEA (prodotti UE);
- b) le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e, in ogni caso, sino ad un massimo di 300.0000,00 Euro. Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

- a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente;
- e) in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Ammontare del credito di imposta

La successiva tabella illustra l'ammontare del credito di imposta in relazione alla riduzione dei consumi energetici (o della struttura produttiva o dei processi produttivi interessati).

<i>Misura del credito di imposta</i>	<i>Riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva</i>	<i>Riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento (condizione alternativa)</i>
<ul style="list-style-type: none"> - 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	3%-6%	5%-10%
<ul style="list-style-type: none"> - 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	6,01%-10%	10,01%-15%
<ul style="list-style-type: none"> - 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; - 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; - 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni 	Superiore al 10%	Superiore al 15%

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario che sarà definito da apposito decreto attuativo.

Per gli investimenti effettuati in leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Documentazione da produrre

Per l'accesso al beneficio, le imprese devono presentare al GSE la documentazione di seguito indicata unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

In particolare, devono presentare due certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestino:

- a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000,00 euro.

L'iter procedurale prevede quindi un ruolo apicale del GSE come parte attiva nelle fasi di prenotazione, riconoscimento del credito d'imposta, monitoraggio e controllo:

- nella fase di prenotazione, l'impresa invia al GSE una comunicazione preventiva descrittiva del progetto, corredata da una certificazione ex ante sulla riduzione dei consumi energetici conseguibili;
- nella fase di avanzamento dell'investimento, l'impresa invia al GSE delle comunicazioni periodiche;
- a investimento ultimato, l'impresa invia al GSE la comunicazione finale, corredata dalla certificazione ex post attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

In aggiunta alle due certificazioni tecniche relative al risparmio energetico sono inoltre previste:

- la certificazione del revisore legale dei conti attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile¹;
- l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute.

È stabilito infine l'obbligo di conservazione della documentazione, pena la revoca del beneficio, con apposizione della dicitura su fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione: "Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 38 del D.L. 19 del 2 marzo 2024".

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in un'unica rata presentando il modello F24 entro la data del 31/12/2025. La compensazione è possibile decorsi 5 giorni dalla trasmissione dal GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco delle imprese beneficiarie. L'ammontare non ancora utilizzato al 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo;
- non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale;
- non è soggetto al limite generale annuale di compensazione nel modello F24 di 2.000.000,00 euro così come non è soggetto al limite annuale di utilizzazione dei crediti di imposta indicati nel quadro RU del Modello Redditi di 250.000,00 euro;
- può essere compensato anche in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500,00 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento;
- non è imponibile né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP e non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi, con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (L. n. 178/2020, si veda l'Informativa Unistudio n. 15/2023) nonché con il credito d'imposta per investimenti nella "ZES unica" del Mezzogiorno;
- è invece cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Perdita del credito di imposta

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, ovvero in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto in caso di leasing, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni attuative saranno stabilite con un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 01/04/2024.

Verrà poi emanato un apposito decreto che definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

Cordiali saluti

¹ L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000,00 euro.